

### Soci: la rinuncia al rimborso del finanziamento

**Premesse** - Il finanziamento dei soci si caratterizza per il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate, nei limiti e nelle condizioni sancite dall'articolo 2467 del codice civile. Tuttavia i soci possono rinunciare al finanziamento stesso senza la pretesa di alcuna remunerazione. Infatti, nei periodi di crisi economica, può capitare che i soci rinuncino a parte o a tutti i finanziamenti erogati alla società al fine di rafforzare il suo equilibrio patrimoniale.

**La società finanziata** – Per quanto riguarda i profili contabili sulla società finanziata, questi sono disciplinati dal principio contabile n. 28.

In particolare, l'OIC 28 sancisce due principi:

- la rinuncia del finanziamento soci è subordinata alla preventiva rinuncia dei soci; in altre parole, sarà necessario formalizzare la rinuncia;
- la rinuncia del finanziamento soci trasforma la rinuncia in apporto.

Una volta formalizzata la rinuncia al rimborso del finanziamento soci, vi sarà la trasformazione del debito in una riserva di capitale.

Per quanto riguarda il profilo fiscale, l'articolo 88, comma 4, primo periodo, elimina qualsiasi dubbio in merito alla tassabilità delle rinunce al credito dei soci, disponendo che *“non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti [...]”*.

**I profili contabili della società finanziatrice** - Per quanto riguarda la società finanziatrice, la rinuncia del credito nei confronti della partecipata, costituisce un metodo non inusuale con il quale si può realizzare un aumento di capitale, così come sancito dal principio contabile n. 20. In questo caso la contropartita dell'annullamento, totale o parziale, del credito in capo al socio va ad aumentare il valore della partecipazione.

Se la rinuncia al credito costituisce versamento a fondo perduto, anziché aumento di capitale, non muta la sua contabilizzazione, ossia incremento della partecipazione in capo al socio e accrescimento del patrimonio della partecipata.

**I profili fiscali del socio finanziatore** - Per quanto riguarda i profili fiscali del socio finanziatore, bisogna distinguere a seconda che il soggetto svolga o meno attività d'impresa. Nel caso in cui il socio finanziatore svolga attività d'impresa, la disciplina che trova attuazione è quella dettata dagli artt. 101, comma 7, e 94, comma 6, del Tuir.

In particolare, ai sensi del combinato disposto delle citate disposizioni, in caso di rinuncia, le somme versate non sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa, andando, invece, a incrementare il costo fiscale della partecipazione posseduta dal socio medesimo.

Nel caso la rinuncia provenga da parte di un socio non imprenditore, trova applicazione unicamente la disciplina di cui all'art. 94, comma 6, del Tuir, sicché il finanziamento costituisce una posta incrementativa del costo della partecipazione e, in caso di cessione della partecipazione, si verrebbe a determinare una minore base imponibile da assoggettare a tassazione.